

---

www.tidonagiuridica.it

---

### **Tribunale di Bari 05-05-2005**

Se nel contratto di conto corrente bancario non vi è alcun rinvio a parametri esterni di riferimento, quali il tasso di sconto alla Banca d'Italia o il prime rate medio A.B.I., idonei a rendere oggettivamente determinabile il tasso d'interesse passivo di volta in volta applicato dalla banca, ma solo un richiamo ad un inesistente "cartello bancario", inutilizzabile quale criterio predeterminato di calcolo, non risultando rispettata la prescrizione inderogabile dell'art. 1284 comma 3 c.c. il patto in forza del quale sono stati conteggiati interessi ultralegali è da reputarsi nullo e gli stessi sono dovuti, pertanto, nella misura legale.

---

www.tidonagiuridica.it

---

### **Tribunale di Bari 16-03-2005**

La domanda di rinegoziazione del contratto di mutuo al fine di sostituzione del tasso previsto, assunto usurario, trova un ostacolo insormontabile nella mancanza di fissità del tasso pattuito, così come previsto dall'art. 1 comma 2 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. nella l. 28 febbraio 2001 n. 24 (nella specie, era specificata la misura dell'interesse "inizialmente stabilita", ritenendosi da tale espressione la modificabilità, nel corso del tempo, del tasso stesso. Inoltre, è stata riscontrata la pattuizione espressa della modificabilità del tasso d'interesse nella previsione della variazione dello stesso, ad insindacabile giudizio della banca, in dipendenza di eventuali variazioni del prime rate ABI).

---

www.tidonagiuridica.it

---

### **Tribunale di Padova 25-11-2004**

Mazzuccato e altro c. Banca Antoniana pop. Veneta

Il riferimento convenzionale al tasso prime rate "pro tempore" (ABI o di una specifica banca), maggiorato di una certa percentuale, si considera determinato o determinabile in quanto controllabile in base a criteri oggettivi che sono richiamati nella convenzione.

---

www.tidonagiuridica.it

---

### **Tribunale di Milano, sent. n. 2521 09-02-2004**

Soc. Calchi c. Banca pop. Luino e Varese  
G.U. Claudio Marangoni

Per ciò che riguarda il tasso di tali interessi, deve rilevarsi che nel caso di specie il contratto di conto corrente vigente tra le parti ne prevedeva la determinazione "alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza". Il contratto in questione era quindi integrato dall'indicazione del tasso debitore per scoperto di conto e di mora nella misura dell'11,50%. Nel corso della CTU si è accertato che tale tasso ha subito variazioni in sostanziale aumento ed a partire dall'aprile 1998 si è attestato nella misura del Prime Rate ABI. Ritiene il giudicante che

tale determinazione dei tassi d'interessi sia affetta da nullità, in quanto comunque riflettenti non già una pattuizione di essi tra le parti, ma la semplice recezione delle condizioni ritenute presenti sulla piazza. Invero nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. Né può avere rilievo alcuno la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art.2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti (v. in tal senso Cass. 4490/02). In ogni caso clausole di tenore analogo a quella contenuta nel contratto per cui è causa sarebbero comunque divenute inoperanti a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato ius superveniens, attesa la previsione imperativa da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385) che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse. Ne consegue dunque la necessità di applicare al rapporto tra le parti l'interesse al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

### **Tribunale di Milano, sez. VI 29-06-2002**

Società S. c. Banca di Roma

GI dott.ssa Carla Romana RAINERI

Non sembra condivisibile, a parere del giudice, l'equiparazione fra clausola "uso piazza" (et similia) e clausola che prevede la determinazione della misura degli interessi attraverso un rinvio al "prime rate" ovvero al "top rate". A nulla infatti rileva sul punto la circostanza che la rilevazione sia operata da una associazione privata (ABI) essendo consentito nel nostro ordinamento la determinazione dell'oggetto del contratto attraverso il deferimento ad un terzo, che ben può non rivestire la qualità di pubblica autorità (art. 1349 c.c.). Peraltro il requisito di determinabilità dell'oggetto (tasso di interesse) sembrerebbe assicurato dal fatto che sia il "prime rate", sia il "top rate" costituiscono indici periodicamente determinati sulla base di una media di tassi applicati dalle banche per come rilevati dall'associazione di categoria (ABI), adeguatamente pubblicizzati anche dalla stampa non specialistica e dunque facilmente verificabili nell'andamento da parte del cliente. In altri termini, diversamente da quanto accade per il mero rinvio agli "usi su piazza" per il tramite del quale (come da taluno efficacemente evidenziato) si contrabbandava sotto le mentite spoglie dell'uso ciò che sostanzialmente era una unilaterale, insindacabile e, a volte, imprevedibile, autodeterminazione del tasso da parte della banca, al contrario la determinabilità del saggio di interesse con riferimento al "prime rate"

ovvero al "top rate" può ritenersi assicurata mediante il rinvio ad elementi e criteri che, benché estrinseci al contratto, risultano comunque sicuramente ed obiettivamente rilevabili.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

---

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7627 14-08-1997**

Soc. Genghini c. Ministero del tesoro

L'osservanza dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ. non esige che il patto scritto, da detta norma previsto, indichi specificamente il maggior saggio di interessi, essendo invece sufficiente la determinabilità di quel saggio, anche "per relationem", mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri, sicuramente ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta qualificazione. Pertanto, contiene una valida pattuizione di interessi extralegali il contratto di mutuo, tra una società in amministrazione straordinaria e l'istituto finanziatore, perfezionatosi sulla base di una richiesta scritta del commissario che faccia riferimento al D.M. 12 febbraio 1981, il quale fa espressa menzione ad interessi sino a concorrenza dell'ammontare determinato - secondo il tasso per la clientela primaria ("prime rate") - in sede di Associazione Bancaria Italiana.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

---

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9227 01-09-1995**

Soc. A.C.O.I. c. Amministrazione del Tesoro

L'osservanza dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ. non esige che il patto scritto, da detta norma previsto, indichi specificamente il maggior saggio di interessi, essendo invece sufficiente la determinabilità di quel saggio, anche "per relationem", mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri, sicuramente ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta qualificazione. Pertanto, contiene una valida pattuizione di interessi extralegali il contratto, tra una società in amministrazione straordinaria e l'istituto finanziatore, perfezionatosi sulla base di una richiesta scritta del commissario che faccia riferimento al D.M. 12 febbraio 1981, il quale fa espressa menzione ad interessi sino a concorrenza dell'ammontare determinato - secondo il tasso per la clientela primaria ("prime rate") - in sede di Associazione Bancaria Italiana.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

---

**Tribunale di Catania 15-07-1987**

Banco Sicilia c. Società Centro auto

La clausola contenuta in un contratto di conto corrente che preveda il computo di interessi moratori in misura superiore a quella legale attraverso il riferimento ad elementi variabili destinati a spiegare influenza sulla loro misura in futuro - c.d. clausola interessi uso piazza - continua ad assolvere la sua funzione determinativa anche dopo la scadenza del contratto, durante la mora del debitore. Nel contratto di conto corrente bancario, il tasso d'interesse ultralegale usualmente praticato dalle aziende di credito sulla piazza cui le parti facciano rinvio deve ritenersi, in assenza di specifico patto contrario, quello determinato di volta in volta per la

migliore clientela (c.d. prime rate) dall'A.B.I. in apposite circolari la cui conoscibilità è assicurata per effetto della loro pubblicazione nel bollettino della Banca d'Italia.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

---

**Corte d'Appello di Milano 28-04-1987**

Solerti c. Cassa risparmio provincie Lombarde

Non viola l'art. 85 del trattato CEE l'applicazione della clausola "interessi uso piazza" in conformità al tasso più favorevole (c.d. "prime rate") indicato dall'associazione bancaria italiana, poiché tale determinazione degli interessi non trova fonte in un cartello bancario preclusivo dal regime di libera concorrenza.

---

[www.tidonagiuridica.it](http://www.tidonagiuridica.it)

---

**Tribunale di Milano 22-05-1986**

D'Elia e altro c. BNL

È irrilevante, ai fini della determinazione degli "interessi usualmente praticati sulla piazza" dovuti alla banca dal titolare di un conto corrente in scopertura, la circostanza che una circolare ABI contenga l'indicazione, per il periodo in questione, di un determinato tasso di interesse, in quanto tale tasso è rapportato al "prime rate", ed è quindi inferiore a quello usualmente praticato sulla piazza.